

Roma, 01/04/2025
Prot. 0002995
Com. n.6

Oggetto: Autotrasporto: rimborso Accise sul gasolio per autotrazione 1° TRIM. 2025

La Circolare RU 195193 dell'Agencia delle Dogane indica importi e modalità di fruizione del beneficio.

La Circolare RU 195193 del 28 marzo 2025 dell'Agencia delle Dogane, ha ricordato che, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente, dovrà essere presentata **dal 1° al 30 aprile 2025.**

La Circolare ha, altresì, comunicato che sul [sito internet della stessa Agenzia](#) (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2025) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD Rom, DVD, pen drive USB), al competente Ufficio delle Dogane.

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A, **è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.** Inoltre, la circolare ricorda che l'art. 3-quinquies del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, in Legge 26 luglio 2023, n. 95, per quanto qui interessa ha disposto, al comma 2, che il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 trova applicazione **anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali**, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio. Ciò ferma restando l'osservanza della disciplina prescritta per l'impiego agevolato di che trattasi.

In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell'agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di TPL;

- c) le imprese esercenti autoservizi di trasporto persone di competenza statale, regionale e locale, nonché autoservizi regolari in ambito unionale ex Reg (CE) 1073/2009;
- d) gli Enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti di cui ai punti a), b) e c) ("autotrasporto di merci o di persone"), **sono esclusi dal beneficio dell'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il gasolio commerciale** (punto 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95) e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai **veicoli di categoria euro 4 o inferiore**.

Appare utile riepilogare che **non sono parimenti ammessi all'agevolazione** i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da **veicoli della categoria M1** (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ex Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Settembre 2007), in relazione ai soggetti esercenti il trasporto di persone, sopra richiamati.

Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall'art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l'importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di € 250 mila.

Per la fruizione dell'agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740.

Come nelle precedenti Circolari sul medesimo tema, l'Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto, a differenza degli altri beneficiari, che possono utilizzare a tal fine anche le schede carburante.

La Circolare ha, inoltre, rammentato la possibilità, per gli utenti, di inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del servizio telematico doganale E.D.I., richiamando le relative modalità tecniche ed operative e sottolineando, a riguardo, la necessità di preventiva abilitazione degli utenti interessati all'utilizzo del servizio.

Infine, la Circolare ha ricordato che per effetto delle modifiche legislative intercorse, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2024 potranno essere utilizzati in compensazione **entro il 31 dicembre 2026**.

Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, **entro il 30 giugno 2027**.

*Il Responsabile
Enrico Zavi*

Allegato: Circ. Agenzia Dogane RU 195193